

XCVIII
28 luglio 1967
LA VALLETTA

Accordo culturale tra l'Italia e Malta (1)

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Malta, considerate le strette relazioni di amicizia esistenti fra i due Paesi ed i vincoli di civiltà e cultura che li accomunano nello sviluppo del Mediterraneo ; desiderosi di promuovere una ancor più intensa collaborazione nei settori della cultura, dell'arte, della scienza, del turismo e dello sport per rinsaldare i reciproci legami di amicizia ; hanno deciso, nella consapevolezza della validità dei reciproci rapporti culturali, di concludere un Accordo culturale ed a tale scopo hanno convenuto quanto segue :

ART. 1. — Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggerà lo studio della lingua, della letteratura, della storia, dell'arte, della scienza e della civiltà dell'altra e si impegna a favorire e facilitare nella più ampia misura possibile la cooperazione culturale, scientifica, tecnica, turistica e sportiva fra i due Paesi con mezzi idonei quali :

1) creazione di istituti di cultura e di istruzione, anche nel campo professionale, artistico, artigianale, con ogni possibile reciproca agevolazione per il loro impianto e funzionamento ;

2) istituzione di appositi corsi e cattedre presso i vari istituti di istruzione esistenti nei due Paesi ;

3) cooperazione e assistenza allo scopo di assicurare la conservazione ed il restauro dei beni archeologici ed artistici patrimonio delle due Parti e nei riguardi delle missioni archeologiche inviate per l'esecuzione di prospezioni, scavi e ricerche ;

4) convegni e congressi di carattere culturale e scientifico ; seminari, corsi di aggiornamento ed ogni altra analoga attività ;

5) scambi di conferenzieri, ricercatori, insegnanti a tutti i livelli, scienziati, studiosi, tecnici e artisti ;

(1) In vigore dalla data dello scambio delle ratifiche : 22 dicembre 1967. Durata illimitata. Denuncia con preavviso di 6 mesi.

6) invio di missioni culturali, scientifiche, tecniche, nonchè di esperti ;

7) partecipazione di scienziati, artisti, uomini di cultura, tecnici e sportivi di ciascuna delle Parti a corsi, congressi, incontri, anche multilaterali, che abbiano luogo nel territorio dell'altra Parte Contraente ;

8) scambi fra università, accademie, biblioteche, archivi, musei, associazioni scientifiche ed istituzioni culturali in genere, di informazioni, riproduzioni di documenti, cataloghi, documentazioni, nonchè scambi e prestiti di pubblicazioni ufficiali e libri di carattere culturale, scientifico, tecnico ed artistico ;

9) invio o prestito di materiale culturale ed educativo, come libri, riproduzioni di opere d'arte, fac-simili, pubblicazioni, giornali, periodici, film e documentari d'arte, tecnici, scientifici e turistici, diapositive, filmine, dischi e nastri audiomagnetici e audiovideomagnetici, testi scolastici, ed ogni altro ausilio tecnico per la diffusione della cultura ;

10) rappresentazioni teatrali, concerti e altre manifestazioni artistiche, nonchè scambi di mostre ed esposizioni ;

11) collaborazione nei settori della Radio e della Televisione compreso l'impiego di mezzi didattici audiovisivi ;

12) collaborazione in campo cinematografico ;

13) svolgimento di gare ed ogni altra iniziativa atta ad intensificare le relazioni fra i due Paesi nel campo della educazione fisica e dello sport ;

14) ogni forma di scambio e divulgazione d'informazione in materia di turismo ed ogni altra agevolazione diretta a dare impulso alle correnti turistiche nei due sensi.

ART. 2. — Ciascuna delle Parti Contraenti istituirà, in base alle proprie disponibilità di bilancio, borse e premi di studio e concederà facilitazioni a favore di studenti, ricercatori, studiosi, laureati, tecnici ed artisti, siano essi cittadini propri o dell'altra Parte. Inoltre ciascuna delle Parti Contraenti faciliterà l'accesso e le ricerche degli studiosi dell'Altra nelle proprie istituzioni culturali e scientifiche, biblioteche, archivi e musei, come pure faciliterà lo scambio, sia individuale che di gruppi, di tecnici e ricercatori che desiderino perfezionarsi o specializzarsi nel territorio dell'altra Parte.

ART. 3. — Le Parti Contraenti studieranno, di comune accordo, in quale misura e sotto quali condizioni — nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nei due Paesi — i titoli e i diplomi di studio rilasciati dagli istituti di istruzione di ogni ordine, tipo e grado delle due Parti possano considerarsi equivalenti.

In particolare, le Parti Contraenti studieranno la possibilità di equiparare, a tutti gli effetti, i titoli e diplomi di studio, conseguiti da cittadini maltesi presso gli istituti di istruzione superiore italiani, ai titoli e diplomi rilasciati dagli istituti di istruzione superiore maltesi o comunque riconosciuti validi in Malta.

ART. 4. — Le Parti Contraenti, entrambe vivamente interessate ai problemi di tutela dei rispettivi patrimoni archeologici, esprimono il loro pieno consenso all'attività svolta in merito dal Consiglio d'Europa, in seno ai cui organi stabiliranno la più stretta collaborazione per la realizzazione delle iniziative di ciascuna delle Parti intese a codificare i metodi di tale tutela.

Nel contempo le Parti Contraenti studieranno, di comune accordo, la possibilità di adottare i provvedimenti atti a dare applicazione alla Raccomandazione approvata dalla tredicesima Sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO il 19 novembre 1964, concernente « le misure da prendere per proibire e prevenire l'esportazione, l'importazione ed il trasferimento di proprietà di beni culturali, illecitamente avvenuti ».

ART. 5. — Sarà costituita una Commissione Mista al fine di consentire una reciproca e periodica consultazione sul conseguimento degli scopi generali del presente Accordo e per la redazione di specifici programmi di lavoro, nonchè per vigilare sulla esecuzione dell'Accordo stesso.

La Commissione si riunirà ogni qualvolta necessario, ma non meno di una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Malta. La prima riunione avrà luogo entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

La Commissione sarà composta da un eguale numero di Membri nominati dal Governo Italiano e dal Governo Maltese e potrà avvalersi della consulenza di esperti. Nelle sue riunioni, la Commissione sarà presieduta dal Membro a ciò designato dal Governo ospitante.

La Commissione stabilirà le procedure ed i mezzi per il proprio funzionamento.

Uno dei compiti della Commissione Mista sarà quello di formulare proposte circa la natura e la portata delle agevolazioni in materia tributaria che potranno essere concesse con carattere di reciprocità agli istituti di cultura e di istruzione di cui all'Articolo 1, paragrafo (1) del presente Accordo.

Le proposte formulate in merito dalla Commissione Mista, qualora siano approvate dalle Parti Contraenti, formeranno oggetto di uno scambio di note che, una volta esaurite le rispettive procedure costituzionali, sarà considerato come parte integrante del presente Accordo (1).

ART. 6. — Le Parti Contraenti si impegnano a che tutte le attività previste dal presente Accordo si svolgano, per quanto possibile, sulla base della reciprocità e comunque nel pieno rispetto della autonomia di ciascuna di esse ed in osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nei rispettivi Paesi. Le Parti Contraenti prenderanno quindi le debite misure per dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo.

ART. 7. — L'Accordo sarà ratificato nel più breve tempo possibile ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Roma.

Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo e rimarrà in vigore fino a che non sia denunciato da una delle Parti. In tal caso, l'Accordo cesserà di avere vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto a La Valletta il ventotto luglio millenovecentosessantasette, in due originali, in lingua italiana ed in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

FANFANI

*Per il Governo
di Malta*

G. BORG OLIVIER

(1) Il sesto comma dell'art. 5 è stato abrogato con lo Scambio di Note del 5 settembre 1968, riportato a pag. 455.